



COMUNE DI CENESELLI

(PROVINCIA DI ROVIGO)

ORDINANZA N. 6
Prot. 2601

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione Covid-19. Definizione condizioni minime per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nella forma del mercato.

IL SINDACO

Visti:

- le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid19), emanate in particolare dal Ministero della Salute e dalla Regione del Veneto;
- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza da CODIV- 19";
- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19";
- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Aprile 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Aprile 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 che richiama, come contenuto del proprio allegato 17, le linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020

Rilevato che il decreto legge 16.5.2020, n. 33, consente, al comma 14 dell'art. 1, lo svolgimento di tutte le attività economiche, produttive e sociali "nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali";

Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 37 del 3 aprile 2020, n. 40 del 13 aprile 2020, n. 42 del 24 aprile 2020, n. 44 del 3 Maggio 2020 e n. 46 del 4 Maggio 2020;

Vista l'Ordinanza n. 48 del 17 Maggio 2020 del Presidente della Giunta regionale del Veneto, con efficacia temporale fino al 2 Giugno 2020, che ammette dal 18 maggio 2020, lo svolgimento delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche quali mercati, mercati settimanali, mercati agricoli, mercatini degli hobbisti e dell'usato, ambulanti nel rispetto delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni il 16 maggio 2020 e riprodotte nell'allegato 1) della citata ordinanza e nel rispetto delle linee guida approvate dalla Regione e riportate nell'allegato 2), secondo quanto specificamente indicato in corrispondenza di ciascuna attività;

Verificato che nelle linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, produttive e ricreative approvate dalla Conferenza delle Regioni il 16 maggio 2020 e riprodotte nell'allegato 1) dell'ordinanza regionale n. 48 del 17 Maggio 2020 sono state specificamente indicate in corrispondenza dell'attività di



COMUNE DI CENESELLI

(PROVINCIA DI ROVIGO)

commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti) le seguenti misure generali:

- Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020:
- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
- Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.

Verificato inoltre che nelle citate linee guida sono state specificamente indicate le seguenti competenze dei Comuni:

- I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale;
- In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;
- Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:
 - Corsie mercatali a senso unico;
 - Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
 - Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
 - Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;
 - Ove ne ricorra l'opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.

Rilevato che nelle stesse linee guida sono state individuate le misure a carico del titolare di posteggio quali:

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;



COMUNE DI CENESELLI

(PROVINCIA DI ROVIGO)

- In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

Ritenuto pertanto necessario e urgente disporre la possibilità di effettuare l'attività di commercio in area pubblica, nella forma del mercato all'aperto o di analoga forma di vendita su area pubblica, purché siano osservate le misure succitate nonché le disposizioni di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante della presente ordinanza;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale del Commercio su Aree Pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 26/03/2002 e ss.mm.ii;

DISPONE

Che fino al 2 Giugno 2020, l'effettuazione del mercato, autorizzato ai sensi del vigente Piano comunale del commercio in area pubblica, avvenga secondo le disposizioni di cui all'Allegato A che fa parte integrante del presente provvedimento.

DISPONE altresì

Che coloro che svolgono l'attività di commercio su area pubblica, in forma itinerante debbano provvedere autonomamente all'attuazione delle prescrizioni di cui all'Allegato A sempre nel rispetto della normativa di settore

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line al fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 42, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 ed inoltre che venga consegnata in copia:

- al Comando Polizia Locale
- agli operatori commerciali interessati dal presente provvedimento.

Ceneselli, li 21 MAG 2020



IL SINDACO
Avv. Angela Gazzi



COMUNE DI CENESELLI

(PROVINCIA DI ROVIGO)

ALLEGATO 1)

Accesso ed Uscita

I varchi per l'accesso e l'uscita all'area mercatale dei venditori e dei compratori sono i seguenti:

- a lato Municipio in corrispondenza del civico 189
- in prossimità del parcheggio fronte Chiesa di Piazza Marconi in corrispondenza del civico 255;

Al fine di evitare assembramenti, l'accesso è presidiato e regolamentato prevedendo l'ingresso all'area mercatale di un massimo di n. 3 compratori per ogni banco presente.

E' previsto servizio di sorveglianza al fine di verificare il rispetto della distanza sociale minima e per prevenire assembramenti.

Disposizione dei posteggi

Il numero di posteggi e la loro ubicazione sono quelli stabiliti dal Piano del Commercio approvato in data 06/04/2017.

Assegnazione dei posteggi

I posteggi sono assegnati ai venditori già concessionari di posteggio all'interno del mercato di Ceneselli, solo in caso di assenza il posteggio sarà assegnato ad eventuali precari.


Misure a carico dei titolari di posteggio

- a) pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita
- b) è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
- c) messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- d) rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro
- e) Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- f) In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- g) in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

Disposizioni comuni

- a) Dispositivi di sicurezza individuale
L'accesso all'area mercatale sarà consentita esclusivamente ai compratori muniti di guanti monouso e mascherina protettiva e, comunque, garantendo copertura di naso e bocca.
- b) Norme comportamentali
E' preferibile il pagamento elettronico della merce acquistata. Tra venditore e compratore deve essere rispettata la distanza interpersonale minima di mt. 1,00. La merce venduta non deve essere consegnata in mano al compratore, ma va appoggiata dal venditore sul banco e prelevata autonomamente dal compratore. Gli alimenti venduti devono essere adeguatamente chiusi in sacchetto o altro sistema idoneo di protezione.
- c) Divieti
L'accesso all'area mercatale durante lo svolgimento del mercato è consentito esclusivamente a coloro che devono effettuare acquisti dai banchi presenti.

SR 482



COMUNE DI CENESELLI
PLANIMETRIA DEL MERCATO DEL
VENERDI IN PIAZZA G. MARCONI
(Ord. GRV n. 48 del 17/05/2020)